REGOLAMENTO (CEE) N. 1202/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a alcuni scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, ecc., e manufatti simili esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per alcuni scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, ecc., e manufatti simili esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), il massimale è fissato a 2,500 tonnellate ; che, alla data del 19 aprile 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 4 maggio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0840	84	ex 61.06		Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili :
			61.06-30, 40, 50, 60	esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione